

CAMERA ARBITRALE E DELLA MEDIAZIONE

Organismo ADR ai sensi dell'art. 141Decies del codice del consumo(d.lgs. 206 del 6.9.2005 aggiornato al d.lgs 130/2015) istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico

Allegato B

CODICE ETICO PER I CONCILIATORI

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di conciliatore è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:

1. Il conciliatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in particolare sulle tecniche di conciliazione e composizione dei conflitti.
2. Il conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
3. Il conciliatore si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento dell'organismo ADR a cui è iscritto;
4. Il conciliatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di conciliazione e comunque prima dell'incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità¹, indipendenza² e neutralità³ in osservanza dei principi di cui all'art. 141-bis, comma 5 del Codice del Consumo. Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa ingiuriare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di imparzialità o mancanza di neutralità. Il conciliatore deve sempre agire in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il conciliatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
5. Il conciliatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro della conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di conciliazione; b) il ruolo del conciliatore e delle parti; c) gli obblighi di riservatezza a carico del conciliatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di conciliazione.
6. Il conciliatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all'incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri. Il conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
7. Il conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
8. Il conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.

1 **Indipendenza** significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o professionali) tra il conciliatore e le parti, loro consulenti e loro parenti.

2 **Imparzialità** indica un'attitudine soggettiva del conciliatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

3 **Neutralità** si riferisce alla posizione del conciliatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione

9. Qualora tutte le parti richiedano al conciliatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l'obbligo di verificare con estrema attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa.
10. Il conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia stata ad essa correlata., incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
11. Qualsiasi informazione fornita al conciliatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
12. Il conciliatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre egli non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di dodici mesi dalla conclusione della conciliazione.
13. È fatto divieto al conciliatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.